DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE NELL'ANNO 2008

Art. 1

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: "composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello." sono sostituite dalle seguenti: "composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.";

b) all'articolo 12, comma 3, dopo le parole: "gli uffici consolari inviano" sono inserite le seguenti: ", con il sistema postale piu' affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilita',"; al medesimo comma 3 sono soppresse le seguenti parole: ", il testo della presente legge";

c) all'articolo 13, comma 1, le parole: "un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori";

d) all'articolo 13, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio e' composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.";

e) all'articolo 14, comma 3, lettera d), numero 2), le parole: "appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed" sono soppresse. Conseguentemente, le tabelle B e D allegate alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono sostituite dalle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto. l-bis. I1 termine per esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, decorre, con riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Versione in vigore dal 1 marzo 2008, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008
Estremi	Decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-lo-svolgimento-delle-elezioni-politiche-ed/art-1-modifiche-alla-legge-27-dicembre-2001-n-459-recante-norme-per-l

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it